

N. 4860-948-2634-3963-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

presentata alla Presidenza il 16 dicembre 1998

(Relatore: **PECORARO SCANIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

n. 4860

**APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 6 maggio 1998 (v. stampato Senato n. 2274)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

(PINTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(TREU)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI
(BASSANINI)

—
Nuovo ordinamento dei consorzi agrari

—
*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 12 maggio 1998.*

—
E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 948 D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, ALOI, ANGELONI, NUCCIO CARRARA,
CARUSO, FINO, FRANZ, LOSURDO**

—
Nuova disciplina dei consorzi agrari

—
Presentata il 16 maggio 1996

n. 2634 D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI, RUGGERI, DUILIO, FRIGATO, MOLINARI, RISARI, BOCCIA,
PISTELLI, MARIO PEPE, MERLO, RICCIOTTI, DOMENICO IZZO, PO-
LENTA, PRESTAMBURGO, SORO, CASINELLI, CUTRUFO, DELBONO,
RICCI, REPETTO, SERVODIO, SCANTAMBURLO, SAONARA, CAM-
BURSANO, TUCCILLO, FIORONI**

—
Nuovo ordinamento dei consorzi agrari
e dei servizi di sviluppo in agricoltura

—
Presentata il 5 novembre 1996

n. 3963 D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCARPA BONAZZA BUORA, de GHISLANZONI CARDOLI,
MISURACA, AMATO, CUCCU, DELL'UTRI, PIVA, SCALTRITTI**

Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari

Presentata l'8 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge n. 4860, licenziato dalla Commissione Agricoltura nel testo identico a quello approvato pressoché all'unanimità dalla IX Commissione del Senato, detta le linee di riforma del sistema consortile sopravvissuto al dissesto finanziario della Federconsorzi, che consiste di 74 consorzi agrari provinciali, di cui 4 commissariati, 49 in liquidazione coatta e 21 in amministrazione ordinaria.

Le principali novità della riforma riguardano la natura giuridica dei consorzi, la titolarità della loro vigilanza, l'esercizio del diritto di prelazione, il rimborso dei crediti e la praticabilità del credito agrario in natura.

Per quanto riguarda la natura giuridica dei consorzi, che attualmente è quella di cooperative speciali, essa viene modificata con l'equiparazione dei consorzi alle comuni cooperative agricole, facendo così venir meno la loro specialità, che in passato ha dato origine all'attribuzione di funzioni parapubbliche. Conseguentemente, la vigilanza è affidata come per tutte le altre cooperative al Ministero del lavoro.

Uno degli elementi più rilevanti della riforma concerne la definitiva soluzione dell'annoso problema del rimborso dei crediti da parte dello Stato per le campagne ammassi dei cereali effettuate dai consorzi agrari tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni settanta. I consorzi rivendicano crediti ammontanti a circa 1.110 miliardi di lire. Il testo trasmesso dal Senato e confermato dalla Commissione prevede che il rimborso avvenga in tre *tranches* con titoli di Stato emessi dal Tesoro, pari rispettivamente a 470 miliardi nel 1998, 440 miliardi nel 1999 e 200 miliardi nel 2000. Nel rimborso sono com-

presi anche gli interessi maturati, quali risultano dei decreti di approvazione dei rendiconti dei consorzi, registrati dalla Corte dei conti. Si tratta di un compromesso rispetto alla maggiorazione richiesta dai consorzi.

Infine, il testo riconosce tra gli scopi dei consorzi il compimento di operazioni di credito agrario di esercizio in natura. Tale tipo di credito è disciplinato dalla legge sul credito agrario risalente al 1928 e, nonostante sia ritenuto da qualcuno distorsivo della concorrenza tra i consorzi e le altre cooperative, facilita indubbiamente le attività agricole.

Nel dettaglio, l'articolo 1 definisce i consorzi agrari società cooperative a responsabilità limitata, procedendo all'abrogazione della normativa previgente.

L'articolo 2 individua gli scopi cui sono preposti i consorzi, che consistono nelle attività dirette a contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura; si consente inoltre ai consorzi di effettuare operazioni di credito agrario.

L'articolo 3 attribuisce l'uso esclusivo della denominazione di consorzio agrario alle società cooperative disciplinate dal disegno di legge in esame.

L'articolo 4 attribuisce la vigilanza sui consorzi, come già accennato, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 5 reca disposizioni volte a superare la situazione attuale, in cui la maggioranza dei consorzi si trova in liquidazione coatta amministrativa, disciplinando le procedure atte a consentire il ritorno all'amministrazione ordinaria.

L'articolo 6 regola le fattispecie e le modalità con le quali i consorzi agrari possono esercitare il diritto di prelazione.

L'articolo 7 prevede che i commissari liquidatori dei consorzi agrari posti in liquidazione coatta amministrativa, nei confronti dei quali sia stato precedentemente revocato l'esercizio provvisorio di difesa, possano essere autorizzati al ripristino dello stesso esercizio provvisorio, a condizione che presentino un adeguato programma per la sistemazione della situazione debitoria pregressa da cui risultino le disponibilità finanziarie residue, indispensabili per la ripresa dell'attività.

L'articolo 8 dispone l'estinzione dei debiti dello Stato derivanti dalla gestione di ammasso dei prodotti agricoli attraverso l'emissione ed assegnazione di titoli di Stato, le cui caratteristiche, compresi il tasso di interesse e la durata, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

L'articolo 9 dispone che la Federconsorzi presenti il rendiconto della passata gestione di ammasso dei prodotti agricoli entro sei mesi dalla data di entrata di vigore della legge.

Alla copertura degli oneri per il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria e per la regolazione dei debiti derivanti dalle gestioni di ammasso provvede l'articolo 10 a carico dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. L'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria comporta un onere quantificato in 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998 e 1999. La regolazione debitoria comporterà un onere massimo di 500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di 275 miliardi di lire per il 2000.

L'articolo 11 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare, cui è affidato il monitoraggio dei dati statistici ed economici

relativi alle imprese agroalimentari singole ed associate, incluse le strutture di servizi all'agricoltura quali i consorzi agrari.

Il disegno di legge è stato esaminato dalla Commissione congiuntamente a tre proposte di legge d'iniziativa, rispettivamente, dei deputati Poli Bortone ed altri, Ferrari ed altri e Scarpa Bonazza Buora ed altri, le quali non divergono molto nei contenuti. La Commissione ha ritenuto, nonostante la dialettica tra i diversi gruppi, ed i suggerimenti relativi ad un miglioramento del testo avanzati nel corso del dibattito, non sempre formalizzati quali emendamenti per garantire la speditezza dei lavori ma comunque meritevoli di considerazione, di non modificare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, in modo da consentire un pronto avvio della riforma del sistema consortile. Alla riforma si accompagnerà finalmente, come auspicato da tutte le componenti politiche della Commissione, l'attività della Commissione d'inchiesta sulla Federconsorzi, che proprio in questi giorni inizia i propri lavori.

Il buon impianto del testo è testimoniato dai pareri favorevoli espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva. Giova segnalare che la Commissione Bilancio ha esplicitato la condizione che il provvedimento venga varato dopo l'approvazione della manovra finanziaria per il 1999 ed entro il 31 dicembre 1998, cioè nella vigenza del bilancio riferito al corrente esercizio finanziario, ove sono stanziati circa 500 miliardi di lire per definire il contenzioso relativo agli ammassi.

Nell'auspicio che la Camera possa ottemperare a tale condizione, sottopongo all'attenzione dell'Assemblea l'unito disegno di legge.

Alfonso PECORARO SCANIO, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Losurdo 8.5,

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che la determinazione degli importi ivi previsti è effettuata con decreto del Ministro per le politiche agricole;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti trasmessi dalla Commissione agricoltura.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

sul testo del disegno di legge n. 4860 nonché sulle abbinate proposte, nella misura in cui con il primo non contrastino;

NULLA OSTA

all'ulteriore corso degli emendamenti.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che l'approvazione definitiva del provvedimento abbia luogo entro il 31 dicembre 1998 e successivamente a quella del disegno di legge finanziaria per il 1999, e nel presupposto che l'eventuale ricollocazione presso enti pubblici operanti nel settore agricolo di parte del personale indicato all'articolo 5, comma 6, non comporti oneri finanziari ulteriori rispetto alla quantificazione di 1 miliardo per ciascuno degli anni 1998 e 1999, recata dal medesimo comma 6, in quanto tale ricollocazione verrà operata nell'ambito delle disposizioni generali sulle assunzioni nel pubblico impiego recate, da ultimo, dall'articolo 17 del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 1999 (A.C. 5267), attualmente all'esame del Senato;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Scarpa Bonazza Buora 5.12 e 5.13, Anghinoni 6.6, Scarpa Bonazza Buora 7.1, Losurdo 8.5 e Scarpa Bonazza Buora 8.15, in quanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri finanziari, non quantificati o non coperti, a carico del bilancio dello Stato.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

Esaminato il disegno di legge n. 4860

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

esaminati gli emendamenti 5.12 e 5.13 Scarpa Bonazza Buora ed altri, 6.6 Anghinoni ed altri, 7.1 Scarpa Bonazza Buora ed altri, 8.5 Losurdo ed altri, 8.15 Scarpa Bonazza Buora

ESPRIME PARERE CONTRARIO

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITA PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

Parere favorevole sul disegno di legge

Parere contrario sugli emendamenti.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 4860

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 5.12, 5.13, 6.6, 7.1, 8.5 ed 8.15.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

esaminato il disegno di legge in oggetto,
rilevato che il contenuto del disegno di legge in oggetto appare
compatibile con la normativa comunitaria,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul testo del disegno di legge

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4860

—

CAPO I
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO
DEI CONSORZI AGRARI

ART. 1.

*(Natura giuridica ed abrogazione
di norme).*

1. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile, nonchè dalle leggi speciali in materia di società cooperative e dalle disposizioni della presente legge.

2. È abrogato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

ART. 2.

(Scopi).

1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonchè alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura.

2. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO
DEI CONSORZI AGRARI

ART. 1.

*(Natura giuridica ed abrogazione
di norme).*

Identico.

ART. 2.

(Scopi).

Identico.

ART. 3.

(Esclusività della denominazione).

1. L'uso della denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che deve essere almeno provinciale, è riservato esclusivamente alle società cooperative disciplinate dal capo I della presente legge, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Vigilanza).

1. I consorzi agrari sono sottoposti alla vigilanza di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonchè alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 5.

(Disposizioni particolari).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge devono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso, è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.

ART. 3.

(Esclusività della denominazione).

Identico.

ART. 4.

(Vigilanza).

Identico.

ART. 5.

(Disposizioni particolari).

Identico.

3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.

4. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarità delle attività d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.

5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il consorzio interessato può richiedere, per la durata di un biennio, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia già usufruito.

6. Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, valutati in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 e successivo, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

ART. 6.

(Diritto di prelazione).

1. Nel caso di vendita di beni immobili o di vendita in blocco dei beni mobili, di cessione di azienda o di ramo di azienda dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzate ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è attribuito, a parità di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi agrari, costituiti nella regione o in regione confinante che siano in amministrazione ordinaria. Qualora detti consorzi non esercitino tale diritto, le società cooperative agricole operanti nella provincia e successivamente nella regione stessa sono preferite, a parità di condizioni, rispetto

ART. 6.

(Diritto di prelazione).

Identico.

agli altri offerenti, sempre che siano in amministrazione ordinaria.

2. Per l'esercizio del diritto di prelazione si applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'esercizio del diritto di prelazione consente altresì l'uso della denominazione del consorzio agrario soggetto a liquidazione coatta amministrativa, sempre che riguardi il complesso dei beni o la cessione di azienda, nonché il compimento delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

ART. 7.

(Autorizzazione al ripristino dell'esercizio).

1. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei quali sia stato precedentemente revocato l'esercizio provvisorio d'impresa, possono essere autorizzati, sentito il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al ripristino dell'esercizio stesso, a condizione che presentino un adeguato programma per la sistemazione della situazione debitoria pregressa da cui risultino altresì le disponibilità finanziarie residue, indispensabili per la ripresa dell'attività.

CAPO II

NORME FINANZIARIE E ISTITUZIONE
DI OSSERVATORIO NAZIONALE

ART. 8.

(Gestioni di ammasso).

1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di

ART. 7.

(Autorizzazione al ripristino dell'esercizio).

Identico.

CAPO II

NORME FINANZIARIE E ISTITUZIONE
DI OSSERVATORIO NAZIONALE

ART. 8.

(Gestioni di ammasso).

Identico.

entrata in vigore della presente legge, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonchè le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad emettere, fino a concorrenza dell'importo massimo determinato ai sensi del medesimo comma 1 e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per il 1998, a lire 440 miliardi per il 1999 e a lire 200 miliardi per il 2000, titoli di Stato, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento non anteriore al 1° gennaio 1998, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il controvalore dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa comprensiva dei relativi interessi valutati in lire 30 miliardi per l'anno 1998, in lire 60 miliardi per l'anno 1999 e in lire 75 miliardi a decorrere dal 2000 ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario in cui sarà effettuata l'emissione.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato di cui al comma 1. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 565, 28 febbraio 1994, n. 142, 29 aprile 1994, n. 264, e 30 giugno 1994, n. 423, concernenti la gestione di

ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano, per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

ART. 9.

*(Rendiconto
delle gestioni di ammasso).*

1. La Federconsorzi è tenuta a presentare il rendiconto delle passate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai conseguenti ed ulteriori adempimenti provvede il Ministero per le politiche agricole con la collaborazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — Ragioneria generale dello Stato.

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5, determinato in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, nonché dell'articolo 8, stabilito nell'importo massimo di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 275 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

*(Rendiconto
delle gestioni di ammasso).*

Identico.

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

Identico.

ART. 11.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare).

1. È istituito un Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare presso il Ministero per le politiche agricole con il compito di raccogliere ed elaborare dati statistici ed economici relativi alle imprese agroalimentari singole ed associate, ivi comprese le strutture di servizi all'agricoltura tra cui i consorzi agrari, al fine di assumere le necessarie conoscenze per attuare un più idoneo coordinamento delle politiche agricole ed agroalimentari.

2. L'Osservatorio è realizzato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con decreto del Ministro per le politiche agricole sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio si avvale delle strutture e del personale del Ministero e degli enti strumentali vigilati, senza oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 11.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare).

Identico.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

**N. 948 d'iniziativa dei deputati
Poli Bortone ed altri**

ART. 1.

(Disciplina dei consorzi agrari).

1. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, regolate dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 4 e, per quanto non è ivi disposto, dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile.

ART. 2.

(Liquidazione della Federazione italiana dei consorzi agrari).

1. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, la Federazione italiana dei consorzi agrari di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, è posta definitivamente in liquidazione.

ART. 3.

(Società dei consorzi agrari italiani).

1. I consorzi agrari possono riunirsi, a livello nazionale, nella Società dei consorzi agrari italiani, di seguito denominata « Società », costituita in cooperativa a responsabilità limitata, per il coordinamento e per la cura dei loro interessi di carattere generale.

2. La Società è promossa a cura del consorzio o dei consorzi agrari interessati

entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in mancanza la società è promossa dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. L'assemblea dei soci adotta lo statuto della Società che è trasmesso, per l'approvazione, al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Le funzioni già riconosciute dall'ordinamento alla Federazione italiana dei consorzi agrari sono attribuite alla Società.

ART. 4.

(Statuti tipo).

1. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono approvati gli statuti tipo dei consorzi agrari e della Società.

ART. 5.

(Coordinamento normativo).

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235: 1, 9, 10, 11, 12, 13, da 14 a 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e gli annessi allegati 1 e 2. Nei rimanenti articoli del citato decreto legislativo n. 1235 del 1948 le parole: « Federazione italiana dei consorzi agrari » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « Società dei consorzi agrari italiani ».

2. Alle cooperative di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge si applicano gli articoli 13, 14, 19, 20 e 21, commi 3 e 7, della legge 31 gennaio 1992, n. 59; negli altri articoli della citata legge n. 59 del 1992, le parole: « Ministro del lavoro e della previdenza sociale », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

**N. 2634 d'iniziativa dei deputati
Ferrari ed altri**

CAPO I

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO
DEI CONSORZI AGRARI

ART. 1.

*(Natura giuridica ed abrogazione
di norme).*

1. I consorzi agrari, disciplinati dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, conservano la natura giuridica di società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dalla presente legge, e per quanto non è da questa disposto, dagli articoli 2514 e seguenti del libro quinto, titolo VI, capo I, del codice civile, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative.

2. Sono abrogati il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, nonché l'articolo 2, lettera *b*), prima parte, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4437, nella parte in cui affida la vigilanza sui consorzi agrari alla regione siciliana.

ART. 2.

(Finalità).

1. I consorzi agrari hanno la finalità di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola nonché alla predisposizione di servizi utili all'agricoltura.

2. I consorzi agrari possono, inoltre, compiere operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 153, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli e possono par-

tecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione.

ART. 3.

(Esclusività della denominazione).

1. La denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che deve essere almeno provinciale, è riservata esclusivamente alle società cooperative disciplinate dal capo I. Nel caso in cui il consorzio agrario sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa la denominazione è soppressa con la cessazione dell'attività, fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7.

ART. 4.

(Vigilanza).

1. La vigilanza prevista dalla normativa vigente sulle società cooperative continua ad essere esercitata nei confronti dei consorzi agrari dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali attraverso ispezioni ordinarie, effettuate con la collaborazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ed ispezioni straordinarie.

2. Le modalità ed i criteri operativi relativi all'esercizio della vigilanza sono definiti d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

ART. 5.

(Norme transitorie).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge devono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni

delle assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

2. Tutti gli atti, adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che importino trasferimenti di diritti o di obbligazioni tra i consorzi agrari, in conseguenza delle disposizioni della stessa legge, sono esenti da tasse ed imposte e gli onorari dei notai per i medesimi atti sono ridotti alla metà.

3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1987.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione è tenuta a revocare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, fatte salve le ipotesi di intervenuta autorizzazione a presentare la proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di intervenuta cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario operante nella stessa regione o in regione lumitrofa. Il consorzio cessionario succede nella titolarità delle attività d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.

5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'articolo n. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni, di cui al comma 4 del presente articolo, comportino effetti sui livelli occupazionali, il consorzio interessato può richiedere, per la durata di un biennio, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinari già usufruiti dai consorzi preesistenti alla cessione o dal singolo consorzio prima della ristrutturazione.

CAPO II

SISTEMA DEI SERVIZI

ART. 6.

(Servizi di sviluppo agricolo).

1. Allo scopo di migliorare la diffusione delle innovazioni tecnologiche ed incrementare la valorizzazione dei prodotti agricoli, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere la costituzione di consorzi, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, ai quali possono partecipare i consorzi agrari, le società cooperative agricole e le associazioni di produttori agricoli riconosciute, operanti nella regione o provincia autonoma.

2. I consorzi di cui al comma 1 possono svolgere l'attività di collaudo, di divulgazione e di trasferimento delle nuove tecnologie di produzione delle biotecnologie, delle conoscenze in materia di utilizzazione dei mezzi tecnici in collaborazione con gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e con i servizi di divulgazione di cui al regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I finanziamenti assistiti dalle agevolazioni previste dalle leggi vigenti, destinati a sostenere i servizi di cui al presente articolo, sono estesi agli enti di cui al comma 1 e sono utilizzati attraverso la predisposizione di piani specifici di rilevanza nazionale, regionale o interregionale, e di appositi accordi di programma stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e i citati enti.

ART. 7.

(Diritto di prelazione).

1. Nel caso di vendita di beni immobili e di vendita in blocco di beni mobili, disposte ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dei con-

zorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, è attribuito il diritto di prelazione ai consorzi agrari operanti nell'ambito delle province limitrofe. Qualora i consorzi non esercitino tale diritto, lo stesso può essere esercitato dalle società cooperative agricole operanti nella regione, con priorità per le società cooperative che partecipano ai consorzi di cui all'articolo 6.

2. Per l'esercizio del diritto di prelazione si applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'esercizio del diritto di prelazione consente, altresì, l'uso della denominazione del consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, a condizione che riguardi il complesso dei beni nonché il compimento delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

CAPO III

NORME FINANZIARIE

ART. 8.

(Gestioni di ammasso).

1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, e dei quali gli stessi consorzi agrari sono attualmente titolari, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro competente, ivi comprese le spese e gli interessi maturati dopo la data di presentazione dei rendiconti stessi e fino alla data del 31 dicembre 1996, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi agrari di titoli di Stato, da parte del Ministero del tesoro, su conforme richiesta del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro del tesoro è

autorizzato ad emettere annualmente titoli di Stato fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi, le cui caratteristiche, compresi il tasso di interesse, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al 1° gennaio 1997, le modalità e le procedure di assegnazione sono stabilite con decreto dello stesso Ministro del tesoro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, determinato in lire 1.070 miliardi per l'anno 1997 e valutato in lire 70 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998 provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1977-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Ai fini fiscali le eventuali sopravvenienze attive derivanti ai consorzi agrari a seguito dell'applicazione del presente articolo, sono determinate in base alla scadenza dei titoli di Stato consegnati ai consorzi e contabilizzate secondo le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 3, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**N. 3963 d'iniziativa dei deputati
Scarpa Bonazza Buora ed altri**

CAPO I

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO
DEI CONSORZI AGRARI

ART. 1.

*(Natura giuridica ed abrogazione
di norme).*

1. I consorzi agrari sono società a responsabilità limitata e sono disciplinati dalla presente legge e dalle disposizioni del codice civile.

2. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561, è abrogato.

3. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

ART. 2.

(Scopi).

1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'efficienza, all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili e connessi all'agricoltura.

2. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazioni ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a società di capitali aventi oggetto sociale affine o strumentale allo scopo consortile.

3. Gli statuti dei consorzi agrari devono prevedere l'esclusività dello scopo come specificato nel presente articolo.

ART. 3.

(Esclusività della denominazione).

1. La denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che può essere provinciale o interprovinciale, è riservata esclusivamente alle società disciplinate dal capo I della presente legge.

2. In caso di pluralità di domande di iscrizione aventi la stessa specificazione territoriale, prevale quella presentata per prima che sia in regola con i requisiti di legge.

3. I consorzi già esistenti ed iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il diritto alla denominazione esclusiva, ancorché siano sottoposti a liquidazione coatta amministrativa. Il diritto alla esclusività della denominazione cessa con la cancellazione dal registro prefettizio.

ART. 4.

(Soci).

1. Possono essere soci dei consorzi agrari le persone fisiche, le società di qualsiasi tipo, le associazioni che esercitano o svolgono un'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile a qualsiasi titolo ovvero un'attività connessa a quelle agricole prevalentemente nel territorio provinciale o interprovinciale di riferimento operativo del singolo consorzio.

2. Nessun socio può possedere azioni o quote in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale. In caso di superamento di questa soglia, non si può procedere alla iscrizione a libro soci per le azioni o quote eccedenti.

3. Sono nulle le clausole statuarie di gradimento ovvero comunque limitative della circolazione delle azioni o delle quote.

ART. 5.

(Utili).

1. I consorzi agrari devono destinare almeno il 30 per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

ART. 6.

(Controlli).

1. Al collegio sindacale dei consorzi agrari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il bilancio di esercizio dei consorzi agrari deve essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

ART. 7.

(Disposizioni transitorie per i consorzi agrari esistenti).

1. I consorzi agrari istituiti ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561, devono adeguare i propri statuti alle disposizioni di cui alla presente legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. La Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi), a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.

3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1987.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa. Nello stesso termine deve essere presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero deve essere autorizzata la cessione di azienda in favore di un altro consorzio agrario, anche di nuova costituzione, ope-

rante nella stessa regione o in regione confinante. Il consorzio cessionario succede nella titolarità dei beni o complessi di beni ceduti, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.

5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il consorzio interessato può richiedere, per la durata di un biennio, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria già usufruiti dal consorzio.

ART. 8.

(Diritto di prelazione).

1. Nel caso di vendita di beni immobili e di vendita in blocco dei beni mobili dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzata ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è attribuito, a parità di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi agrari costituiti nella regione ovvero in quelle confinanti col territorio del consorzio alienante nelle forme di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge.

2. Per l'esercizio del diritto di prelazione si applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

CAPO II

NORME FINANZIARIE

ART. 9.

(Gestioni di ammasso).

1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializ-

zazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, e di cui gli stessi consorzi agrari sono attualmente titolari, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti del Ministro per le politiche agricole e registrati dalla Corte dei conti, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La determinazione dell'ammontare dovuto è effettuata, nel rispetto dei diritti acquisiti dai singoli consorzi in base a sentenze, sia pure non definitive, emesse prima della data di entrata in vigore della presente legge nelle cause aventi oggetto i crediti di cui sopra, previo parere di una apposita commissione nominata con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, alla quale devono partecipare almeno tre componenti nominati dalle associazioni nazionali di categoria.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere, fino a concorrenza dell'importo massimo determinato ai sensi del medesimo comma 1 e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per il 1998 ed a lire 440 miliardi per il 1999, titoli di Stato le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento non anteriore al 1° gennaio 1998, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro del tesoro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il contro valore dei titoli emessi, con imputazione della quota relativa comprensiva dei relativi interessi valutati in lire 30 miliardi per l'anno 1998 e in lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 1999, ad apposito capitolo dallo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in cui è effettuata l'emissione.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato di cui al comma 1. I provvedimenti giudiziari restano, fermi restando i diritti acquisiti di cui al comma 1 dell'articolo 8, privi di effetto, ma sono dovute ai consorzi le spese giudiziali nell'importo liquidato nei provvedimenti stessi, che va calcolato nella determinazione di quanto spettante ai sensi del comma 1.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 565, 28 febbraio 1994, n. 142, 29 aprile 1994, n. 264, e 30 giugno 1994, n. 423, concernenti la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

ART. 10.

(Rendiconto delle gestioni di ammasso).

1. La Federconsorzi è tenuta a presentare il rendiconto delle passate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai conseguenti ed ulteriori adempimenti provvedono il Ministero per le politiche agricole e la Ragioneria generale dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 5, determinato in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, nonché dell'articolo 9, stabilito nell'importo massimo di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero

del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.